

## Causa T-45/90

### Alicia Speybrouck contro Parlamento europeo

« Agente temporaneo — Licenziamento — Tutela della lavoratrice gestante —  
Motivazione della decisione di licenziamento — Termine di preavviso —  
Osservanza di un procedimento interno regolarmente avviato »

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 gennaio 1992 ..... II - 35

#### Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Parità di trattamento — Parità tra dipendenti di sesso maschile e dipendenti di sesso femminile — Diritto fondamentale — Rispetto garantito dal giudice comunitario — Licenziamento di una donna incinta — Inammissibilità — Condizioni*
2. *Dipendenti — Agenti temporanei — Regimi distinti — Scioglimento del contratto a tempo indeterminato di un agente di un gruppo parlamentare — Obbligo di motivazione — Insussistenza*  
*[Statuto del personale, art. 25; regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, lett. c), e 11]*
3. *Dipendenti — Agenti temporanei — Scioglimento del contratto a tempo indeterminato di un agente di un gruppo parlamentare — Potere discrezionale dell'amministrazione — Sindacato giurisdizionale — Limiti*  
*(Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, n. 2)*

1. Il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di lavoro e, correlativamente, l'assenza di ogni discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso costituiscono parte integrante dei diritti fondamentali di cui la Corte e il Tribunale assicurano il rispetto in forza dell'art. 164 del Trattato.

Nell'ambito dello Statuto del personale, gli imperativi imposti dalla necessità di garantire la parità di trattamento tra i lavoratori di sesso femminile e quelli di sesso maschile non sono affatto limitati a quelli che risultano dall'art. 119 del Trattato o dalle direttive comunitarie emanate in questo settore.

Conseguentemente, una dipendente in stato di gravidanza non può essere licenziata a causa di tale stato, pena la violazione del principio di uguaglianza. Ciò non significa tuttavia che essa non potrebbe essere licenziata per motivi che sono senza alcun nesso con la sua gravidanza.

2. A differenza dei dipendenti ai quali lo Statuto garantisce la stabilità del rapporto d'impiego, gli agenti temporanei sono soggetti ad un regime particolare fondato sul contratto di lavoro stipulato con l'istituzione interessata.

Qualora il suddetto contratto preveda espressamente la facoltà di recesso unilaterale senza imporre, mediante rinvio alle pertinenti disposizioni del regime applicabile agli altri agenti, l'obbligo di motivarlo, l'applicazione analogica dell'art. 25 dello Statuto, quale disposta in termini generali dall'art. 11 del suddetto regime, è esclusa.

Tale dispensa dall'obbligo di motivazione dev'essere posta in relazione col fatto che la fiducia reciproca è un elemento essenziale dei contratti in base ai quali sono assunti gli agenti temporanei di cui all'art. 2, lett. c), del regime applicabile agli altri agenti. Ciò è tanto più vero per gli agenti assunti dai gruppi parlamentari, i quali costituiscono generalmente l'espressione di una scelta politica ben precisa.

3. Emerge dall'art. 47, n. 2, del regime applicabile agli altri agenti che lo scioglimento di un contratto a tempo indeterminato rientra nel potere discrezionale dell'autorità competente, purché intervenga col preavviso previsto in questo contratto e in conformità alla suddetta disposizione.

Il Tribunale non può sindacare la fondatezza di una tale valutazione, sempreché non possa essere accertata l'esistenza di un errore manifesto o di uno sviamento di potere.